

Reati di aggio e manipolazione del mercato nel panorama normativo italiano

Autore: Maggese Giuditta

In: Diritto penale

Aggio

L'**articolo 2637 c.c.** rappresenta la disciplina di riferimento per il **reato di aggio**. Esso fu inserito tramite il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, con il quale confluirono in tale articolo le fattispecie di reato disciplinate dall'art. 2628 c.c., dall'art. 181 T.U.F e dall'art. 138. L'articolo è stato ulteriormente modificato per effetto della legge 18 aprile 2005, n. 62, la quale recepiva la direttiva 2003/6/CE riguardante la repressione degli abusi di mercato.

Il **delitto di aggio** è un'ipotesi speciale del reato di aggio comune di cui all'art. 501 c.p. rubricato "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio". Tale articolo ha, tuttavia, subito un forte ridimensionamento in seguito alle variazioni apportate dalla legislazione speciale.

L'articolo in questione prevede sia il **cd. aggio informativo** che quello **manipolativo**: il primo si sostanzia con la diffusione di notizie false, il secondo con il porre in essere operazioni simulate o altri artifici "concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presente una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". Tali condotte sono punite con la **reclusione da uno a cinque anni**.

L'**aggio** è un reato di pericolo: questo significa che esso si considera consumato quando la condotta posta in essere è idonea ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari. A riguardo può essere citata la sentenza della Cassazione n. 4324/2013, nella quale si specificò che la condotta deve assumere i connotati di **concreta lesività e pericolosità**. Per quanto, invece, riguarda l'**elemento soggettivo**, è abbastanza pacifico, soprattutto in seguito a sentenze della Corte Costituzionale, che si richieda il **cd. dolo generico**, che in questo caso si sostanzia nella volontà di alterare i prezzi. Il **bene giuridico tutelato**, in realtà non solo da questa norma ma anche dalle altre che verranno esaminate, consiste nella fisiologica o indotta dalle Autorità Indipendenti formazione dei prezzi di mercato, che non dovrebbero subire alterazioni o turbamenti.

La Cassazione è più volte intervenuta su vari elementi. Innanzitutto, ha delineato **esempi di condotte** che possono integrare questa fattispecie, quali la diffusione da parte di soggetti dotati di credibilità di notizie false, tali per cui queste possono influenzare le scelte altrui o la cd. action based manipulation, consistente in fittizie operazioni finanziarie che dovrebbero rappresentare l'attività del mercato. La già citata sentenza n. 4324/2013 della Cassazione si è pronunciata anche sul termine "artifici". Con esso si indicano quelle condotte che non solo hanno il fine di alterare il mercato, ma sono anche svolte in circostanze spazio-temporali tali da incidere sul normale andamento dei titoli. Va, tuttavia, sottolineato che la dottrina ha a lungo lamentato la vaghezza di tale formulazione.

Manipolazione del mercato

Laddove le condotte colpiscano **strumenti quotati o in corso di quotazione** si applica la disciplina prevista ai sensi dell'**art. 185 T.U.F.** (testo unico finanziario), rubricato "**manipolazione del mercato**".

Le condotte punibili sono tre. La prima si estrinseca nella **diffusione di notizie false**, vale a dire la comunicazione di notizie che potrebbero alterare la realtà finanziaria in quanto non attendibili, inidonee o poco chiare. La notizia in questione, come specifica l'art. 181 T.U.F deve essere "sufficientemente specifica". La seconda condotta riguarda le cd. **operazioni simulate**: l'aggettivo utilizzato in questa locuzione deve essere interpretato come apparente. La terza ricalca il dettato dell'art. 2637 c.c., dato che si fa riferimento a tutti gli "**altri artifici** concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari".

Per quanto concerne il **trattamento sanzionatorio**, il primo comma prevede la **reclusione da uno a sei anni** e una **multa** da ventimila a cinque milioni di euro. Il secondo comma dell'art. 185 T.U.F prevede la possibilità da parte del giudice di triplicare o decuplicare l'importo a seconda del prodotto o del profitto conseguito, nel caso in cui il fatto sia particolarmente offensivo o per le qualità personali del colpevole. Merita di essere notato che si tratta di una delle **pene pecuniarie più aspre** tra quelle presenti nel nostro ordinamento.

Nella prevenzione degli abusi di mercato la **Consob** svolge un ruolo fondamentale. La legge 18 aprile 2005, n. 62 ne ha **ampliato i poteri di vigilanza e indagine**; poteri incisivi di cui può avvalersi nei confronti di chiunque sia informato sui fatti e comprendono perquisizioni, ispezioni, audizioni e anche il sequestro di beni. Inoltre, è la Consob che ha il potere di selezionare le anomalie di mercato.

<https://www.diritto.it/reati-aggiotaggio-manipolazione-del-mercato-nel-panorama-normativo-italiano/>